



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Area Politiche del lavoro e delle Relazioni sindacali

Via e-mail non segue originale

Roma,
Prot.n°

Alle Direzioni Centrali
SEDE

Alle Direzioni Regionali
Agli Uffici Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Part-time - Permessi CCNL comparto Agenzie Fiscali: permessi retribuiti ad ore, permessi brevi, permessi studio

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questo ufficio in merito all'argomento in oggetto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 100 , comma 1 del CCNL Agenzie Fiscali stabilisce che: "Per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri".

In particolare, l'art. 23, comma 11 del CCNL Integrativo Ministeri del 16/05/2001, nell'ipotesi di **part-time verticale**, prevede che: "I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.....analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia".

Il principio di proporzionalità espresso nella norma sopra riportata è insito nella ratio dello stesso rapporto di lavoro a tempo parziale, la quale può rinvenirsi nella necessità di



mantenere un quadro di generale equilibrio delle tutele previste per i dipendenti, a prescindere dalle diverse tipologie di rapporto di lavoro instaurato.

Un' interpretazione differente comporterebbe un ingiustificato vantaggio per il personale in part-time, con conseguente penalizzazione dei dipendenti a tempo pieno.

In caso di **part-time orizzontale**, lo stesso art. 23, comma 11 del CCNI Comparto Ministeri dispone che: *"I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno"* ma nulla prevede esplicitamente a proposito delle altre assenze dal servizio.

Tuttavia, anche in questo caso, con riferimento ai permessi disciplinati dal CCNL di comparto che sono computati e fruiti ad ore (permessi retribuiti ex art. 46, permessi brevi ex art. 47, permessi studio ex art. 48), appare doveroso operare un riproporzionamento del previsto monte ore corrispondente alla percentuale di orario part-time adottato, al fine di evitare l'attribuzione di un ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti che optano per questa tipologia di part-time.

Tali permessi sono infatti strettamente legati alla durata della prestazione lavorativa quotidiana e rientrano pertanto nella sfera di applicazione del generale principio di proporzionalità.

Ad esempio, se il part-time prevede una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno tutti i giorni, le ore di permesso fruitibili ex art. 46-CCNL saranno il risultato della seguente proporzione:

$$18 : 36 = x : 20$$

$$x = 10$$

(ore di permesso ex art. 46 riproporzionate)

dove 36 sono le ore lavorabili settimanali, 18 sono le ore di permesso previste dall'art. 46 per il lavoro a tempo pieno e 20 sono le ore lavorabili settimanali riproporzionate (4 ore x 5 giorni).



Agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Area Politiche del lavoro e delle Relazioni sindacali

L'applicazione del principio di proporzionalità trova invece eccezione nella previsione di cui all'art. 12 del CCNL, relativamente ai permessi per presenziare le assemblee sindacali.

Il diritto di partecipazione alle assemblee sindacali e relativo monte ore (12 ore annue) resta infatti invariato in considerazione della peculiare natura e finalità dell'istituto e del fatto che, in ogni caso, il dipendente in part-time può fruire di tale tipologia di permessi solamente quando l'assemblea sindacale coincida con la propria giornata lavorativa.

IL RESPONSABILE
(Aurelio Armadori)